

GLI IMPATTI DEL COVID-19 SUL RECUPERO GIUDIZIALE



A cura di **Christian Faggella**

L'emergenza economica conseguente a quella sanitaria ha ovviamente comportato notevoli impatti sul comparto del recupero crediti, non solo stragiudiziale ma anche giudiziale.

Ciò sia per effetto dell'emanazione di norme che hanno direttamente disposto limitazioni al processo di recupero sia per le difficoltà di funzionamento del sistema giudiziario messo a dura prova dall'emergenza. Qui di seguito proverò a riportare alcuni esempi più significativi.

Le procedure di sovraindebitamento.

L'articolo 13, comma 4^{ter}, della L. n. 3/2012, prevede l'ipotesi in cui l'esecuzione del piano divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore, può essersene richiesta la modifica, trovando un nuovo accordo con i creditori o proponendo un nuovo progetto da sottoporre al Giudice per l'omologa.

La percorribilità di tale strada sarebbe, tuttavia, incompatibile con la riduzione dell'attività giudiziaria, a causa della quale sarebbe impossibile avviare nuovamente l'*iter* previsto dalla Legge. Condividendo la soluzione offerta dall'Ordine dei Commercialisti la giurisprudenza si è pronunciata a favore della possibilità di spostare le scadenze del piano ad un periodo successivo all'e-

mergenza sanitaria, stante la *"natura del tutto eccezionale della situazione dovuta alle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus"* non imputabile al debitore.

Esecuzioni Immobiliari

L'art. 54^{ter} del Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di tutte le procedure esecutive di pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Non sarà invece oggetto di sospensione la fase di distribuzione, se non nelle ipotesi in cui non si possa procedere alla liberazione dell'immobile. La distribuzione del ricavato dalla vendita del bene già trasferito, infatti, in nessun modo impatta i diritti del debitore sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto della preservazione della salute del cittadino, coerentemente con il principio enunciato nell'art. 32 della Costituzione.

Questo pone in evidenza la questione assolutamente centrale per i creditori, del c.d. cash in court.

Si stima che nelle cancellerie dei Tribunali in tutta Italia ci siano, ostaggio della burocrazia, tra gli 8 e i 10 miliardi di euro recuperati all'esito delle aste e in attesa di essere sbloccati a favore dei creditori.

La fase di distribuzione della procedura esecutiva potrebbe rivestire un ruolo cruciale nell'attuale situazione di crisi finanziaria in quanto consentirebbe di favorire i flussi di liquidità senza immettere nuova finanza ma andando a movimentare le risorse già incassate e già centi sui conti delle procedure, risultato di anni di lavoro compiuto dai creditori, avvocati, periti e giudici...

Sul punto si registrano plurime iniziative, in questi giorni, di banche, investitori, servicers e studi legali volte a presentare istanze ai Presidenti di molti tribunali per il rapido sblocco della situazione.

Esecuzioni presso terzi

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono anche sospesi tutti gli obblighi di accantonamento che derivano da pignoramenti presso terzi effettuati prima dell'entrata in vigore del Decreto, ad opera dell'agente della riscossione o dai soggetti autorizzati alla riscossione delle entrate degli enti locali, che hanno ad oggetto stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché a titolo di pensione.

Mentre gli accantonamenti eseguiti e le somme accreditate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto restano cristallizzati e gli importi rimangono dunque definitivamente acquisiti,



gli importi che invece avrebbero dovuto essere accantonati in quel periodo non saranno ad appannaggio del creditore ma il terzo pignorato *"le rende fruibili al debitore esecutato"*.

Tale disposizione opera anche in caso di ordinanza di assegnazione precedente la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Personalmente, ritengo si tratti di una misura eccessiva, considerando che il ceto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati è quello che è stato messo meno in difficoltà economica dall'emergenza sanitaria e che evidentemente la non disponibilità ad adempiere volontariamente alle obbligazioni contratte (nonostante la disponibilità di 1/5 di pensione o stipendio) era conclamata già in precedenza rispetto alla pandemia...

Il funzionamento della Giustizia

Con l'avvento del Coronavirus il Governo ha subito previsto un primo periodo di totale inattività processuale con sospensione dei termini processuali, affidando l'organizzazione della successiva normale attività agli organi apicali degli uffici giudiziari, con facoltà di rinvio di tutte le udienze fissate antecedentemente al 30 giugno.

Si è poi proceduto a siglare protocolli di intesa tra i consigli degli ordini degli avvocati e i vari Tribunali per definire le modalità più funzionali allo svolgimento delle attività giudiziali e, in particolare, delle udienze.

E' però indubbio che il sistema della Giustizia si sia mostrato del tutto inadeguato a reggere l'impatto dell'emergenza e dell'aggiornamento delle agende dei

prossimi mesi. Cancellerie con personale lasciato a casa in quanto impossibilitato a fornire i servizi richiesti, udienze in videoconferenza che non hanno incontrato il favore di una parte dell'avvocatura e che hanno patito l'arretratezza dell'infrastruttura tecnologica dell'ordinamento giudiziario ed il grave ritardo nel processo di digitalizzazione che non consente, ad esempio, di beneficiare del processo civile telematico per il processo monitorio avanti al Giudice di Pace, hanno presentato un conto salato ai creditori, destinato a produrre per tutto l'anno corrente effetti negativi sui risultati del recupero crediti.

Tutti i nodi, del resto, si sa, vengono al pettine e quella del deficit strutturale dell'organizzazione della giustizia era una tempesta annunciata.■